

	 <small>Repubblica dell'Unione della Repubblica e Roma</small>	Istituto D'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" Via Alfieri, 6 – 94015 Piazza Armerina (En) Cod.mecc. ENIS017006 - C.F. 91049790867 - Tel. 0935 682124 - Fax 681728 Sede professionali: via G. Carducci, 13 – Tel. 0935 680033 e-mail: enis017006@istruzione.it – Pec: enis017006@pec.istruzione.it www.iisdavinciarmarina.gov.it		
	 <small>Unione Europea</small>	 <small>Regione Sicilia</small>	TECNICI - Amm. Finanza e marketing - Sistemi informativi aziendali - Costruzioni, ambiente e territorio - Chimica, mat. e biotec. sanitarie	LICEI - Scienze Umane - Economico-Sociale - Linguistico

Circolare n. 108

Piazza Armerina, 28 dicembre 2021

Al Personale Docente ed ATA

Oggetto: Durata delle Certificazioni verdi Covid-19

In relazione a quanto in oggetto, l'art.3 del DL 221 /2021 (cd. Festività) modifica l'art.9 del DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 87/2021, intervenendo sulla durata delle Certificazioni Verdi Covid-19. Le modifiche di cui al succitato art.3 decorreranno a partire dal 1 febbraio 2022.

Per facilitarne la lettura, si riporta il testo integrale delle parti modificate di interesse relativamente ai commi 3 e 4 bis dell'art.9 del DL52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 87/2021.

A decorrere dal 1 febbraio 2022

Comma 3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di *sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario* ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del *predetto ciclo*.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. [...]

Comma 4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del *ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo*, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di *sei mesi* a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Il Dirigente*

Prof.ssa Vilma Piazza

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993